

REGOLAMENTO (CE) N. 1845/2004 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

che integra l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 relativo all'iscrizione di alcune denominazioni nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Tergeste, Lucca, Miele della Lunigiana e Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας (Agios Mathaios Kerkyras)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, l'Italia ha trasmesso alla Commissione tre domande di registrazione in quanto denominazione d'origine per le denominazioni «Tergeste», «Miele della Lunigiana» e «Lucca»; la Grecia ha trasmesso alla Commissione una domanda di registrazione in quanto indicazione geografica per la denominazione «Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας» (Agios Mathaios Kerkyras).
- (2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del detto regolamento, si è verificato che esse siano conformi al regolamento e comprendano, in particolare, tutti gli elementi di cui all'articolo 4.
- (3) Alla Commissione non sono state presentate dichiarazioni di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, a seguito della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ delle denominazioni di cui all'allegato del presente regolamento.

(4) Tali denominazioni possono pertanto essere iscritte nel «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» ed essere pertanto protette a livello comunitario in quanto denominazione d'origine protetta o indicazione geografica protetta.

(5) L'allegato del presente regolamento integra l'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 è integrato con le denominazioni di cui all'allegato del presente regolamento e tali denominazioni sono iscritte in quanto denominazione d'origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) nel «Registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2004 della Commissione (GU L 232 dell'1.7.2004, pag. 21).

⁽²⁾ GU C 303 del 13.12.2003 (Tergeste).
GU C 321 del 31.12.2003, pag. 39 (Miele della Lunigiana).
GU C 321 del 31.12.2003, pag. 45 (Lucca).
GU C 321 del 31.12.2003, pag. 43 (Agios Mathaios Kerkyras).

⁽³⁾ GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1486/2004 (GU L 273 del 21.8.2004, pag. 9).

ALLEGATO

PRODOTTI DELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA**Materie grasse (burro, margarina, oli, ecc.)**

ITALIA

Tergeste (DOP)

Lucca (DOP)

GRECIA

Agios Mathaios Kerkyras (IGP)

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, derivati del latte escluso il burro, ecc.)

ITALIA

Miele della Lunigiana (DOP)
